



# Regione Puglia

COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO (FG)



## Bando speciale di concorso n. 1-2010

### Per l'assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Vista la legge regionale n.54, in data 20 dicembre 1984 e s.m.e.i. recante norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;  
Viste le ulteriori istruzioni emanate dal competente Assessorato Regionale;

#### RENDE NOTO

E' indetto ai sensi dell'art.3 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 BANDO di CONCORSO per l'assegnazione in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili in questo Comune, salvo eventuali riserve di alloggi previsti dalla legge.

Possuno concorrere al suddetto bando e per una sola assegnazione nell'ambito regionale:

- a) I nuovi aspiranti all'assegnazione;

Le modalità del concorso sono le seguenti:

#### Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 2 della L.R. 20.12.84 n. 54, può partecipare al presente concorso:

- a) Chi è in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione Europea. Il cittadino straniero è ammesso se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali; i cittadini di Stati membri della C.E.E. che svolgono la propria attività lavorativa in Italia e qui vi risiedono, sono equiparati ai cittadini italiani.
- b) Chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in questo Comune ed i lavoratori emigrati all'estero.
- c) Chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio sito in questo comune adeguato alle esigenze del nucleo familiare. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 27-07-78 n. 392, sia non inferiore a 40 mq. Per un nucleo familiare composto da una o due persone, non inferiore a 60 mq. per tre - quattro persone, non inferiore a 75 mq. per cinque persone, non inferiore a 95 mq. per sei persone ed oltre.
- d) Chi non è titolare di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27.07.1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato, con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il presente bando di concorso.
- e) Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla Legge 27.07.1978 n. 392 e dei parametri indicati nella L.R. 20.12.84 n. 54 e s.m.e.i. ;
- e) Chi non ha ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f) Chi fruisce di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € 29.464,00 ( fattosalvo il diverso limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso) determinato ai sensi della legge 05.08.1978 n. 457 art. 21 e successive modifiche ed integrazioni ( il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, questi dopo la predetta detrazione sono calcolati nella misura del 60%). Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imposta fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;
- g) Chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- h) Ulteriori requisiti richiesti dalla Regione in sede di localizzazione degli interventi. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai familiari, naturali, riconosciuti ed adottivi ed agli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza sia istituita da almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purché i componenti siano inseriti nello stato di famiglia e producano idonea documentazione rilasciata dal Comune.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati con le lettere c)-d)-e)-g) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

#### Art. 2 - RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità ai sensi degli artt. 14,41 e seguenti della L.R. n. 54/84.

#### Art. 3 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate su appositi moduli, acquistabili presso la sede municipale.

Nei presenti moduli è contenuto apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 che ciascun concorrente, è tenuto a rispondere con esattezza. Tale dichiarazione, infatti, è formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale. Il concorrente è tenuto comunque a produrre la seguente documentazione qualora intende avvalersi dell'attribuzione del corrispondente punteggio :

#### Art. 4 - DOCUMENTAZIONE (in originale/copia conforme o dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46-47 DPR 445-2000)

##### a) Documenti per tutti i concorrenti da allegare alla domanda:

- 1) Certificato di cittadinanza
- 2) Certificato di residenza anagrafica; coloro che pur non avendo la residenza anagrafica in questo Comune ivi esplicano l'attività lavorativa esclusiva o principale dovranno produrre una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti il luogo ed il tipo di lavoro svolto dal richiedente;
- 3) Stato di famiglia del richiedente ( il concorrente deve fare attestare sul retro l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio);
- 4) Se del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado o persone non legate da vincoli di parentela o affinità, e la convivenza sia istituita da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso: stato di famiglia del richiedente da cui risulti la convivenza da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e certificati storico - anagrafici delle vicende domiciliary del richiedente e del convivente.
- 5) Per il cittadino straniero, dichiarazione consolare attestante l'esigenza delle condizioni di reciprocità con lo Stato italiano ( tale dichiarazione non è necessaria se trattasi di cittadino apparentemente ad uno Stato della Comunità Europea);
- 6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto conformemente allo schema allegato al modulo di domanda, attestante: il reddito complessivo conseguito dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, i familiari a suo carico nel periodo cui si riferisce il reddito percepito, la sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare, dei requisiti di cui alle lettere c)-d)-e)-g) dell'art. 1 del bando di concorso;
- 7) mod. 101, 201, 740 ecc. .... ( con eventuale ricevuta di avvenuta consegna o spedizione) di tutti i componenti il nucleo familiare; certificato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e, se sussistono le condizioni, dichiarazione dello stato di indigenza rilasciato dal Comune di residenza, in caso di mancanza di reddito;

I certificati indicati ai numeri 1)-2)-e 3) possono essere prodotti anche con unico certificato cumulativo.

##### b) Documenti per l'attribuzione del punteggio ed altri eventuali

- 1) - certificato di matrimonio
- 2) - a) certificato storico anagrafico delle vicende domiciliary del richiedente;  
- b) certificato storico anagrafico delle vicende domiciliary di ciascun nucleo coabitante con il richiedente;
- 3) - attestato dell'ufficio tecnico comunale o dell'ufficio sanitario dal quale risultino le caratteristiche dell'alloggio, richieste per l'attribuzione del punteggio ( improprietà, antigienicità, precarietà, sovraffollamento ecc. ecc.);
- 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- 5) attestato del medico provinciale comprovante lo stato di menomazione che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3;
- 6) certificato dell'autorità consolare esistente nel nucleo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia, da non più di dodici mesi dalla data del bando di concorso, dell'emigrato e del suo nucleo familiare, per stabilirvi la propria residenza;
- 7) attestato rilasciato dal Prefetto comprovante la qualifica di profugo;
- 8) provvedimenti emessi dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 9) provvedimento esecutivo di sfratto;
- 10) stato di famiglia dei nuclei coabitanti con il richiedente;
- 11) provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio.
- 12) Provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempimento contrattuale ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 13) Attestato del datore di lavoro indicante il lavoro del dipendente. L'attestato va presentato solo se la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore a 40 Km;
- 14) Contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone, calcolato secondo la Legge n. 392/78 incide in misura non inferiore al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
- 15) Ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda;
- 16) Certificato delle Conservatorie dei R.R.L.I. di Foggia ed Avellino antecedente al 31.12.1973;

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLE LETTERE a) E b) DEL PRESENTE ARTICOLO DEVE ESSERE PRODOTTA IN ORIGINALE O COPIA CONFORME O DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 46-47 DPR 445-2000. LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO SARA' EFFETTUATA SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI PRESENTATI CON LA DOMANDA.

#### Art. 5 - RACCOLTA DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI.

Le domande relative al presente concorso debbono essere inviate, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata a questo Comune entro il 60° giorno, ( per i lavoratori emigrati all'estero residenti in Europa, entro il 90° giorno - per i lavoratori emigrati all'estero residenti in Paesi extraeuropei entro il 105° giorno) dalla data di pubblicazione del presente bando. Farà fede la data del timbro postale. Sulla base delle condizioni soggettive, oggettive ed aggiuntive regionali dichiarate dal concorrente e sulla base della documentazione presentata entro la data di scadenza del bando, il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda nonché alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine dei predetti punteggi provvisori.

In calce all'elenco sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili.

E' facoltà del Comune, in sede di istruttoria delle domande e di formazione dell'elenco e della graduatoria, chiedere ai concorrenti ogni documentazione ed ogni elemento utile per comprovare la situazione denunciata nella domanda.

L'elenco, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicato nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni; ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della pubblicazione dell'elenco e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricezione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco ovvero, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono produrre opposizione al Sindaco.

L'elenco, unitamente alle domande, alla documentazione ed ai ricorsi, è trasmesso all'apposita commissione per la formazione della graduatoria entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato per il ricorso. La commissione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, esamina le domande, la documentazione e gli eventuali ricorsi e formula la graduatoria definitiva che sarà pubblicata nell'albo pretorio del Comune e costituirà provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quando non viene aggiornata nei modi previsti nell'art. 9 della Legge regionale più volte citata e, cioè mediante bandi di concorso integrativi o eventuali bandi integrativi annuali ( questi ultimi sono per specifiche condizioni locali).

Ai bandi integrativi possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

#### Art. 6 - GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti appartenenti alle categorie speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età, giovani coppie e famiglie in costituzione, handicappati), di cui ai punti a-3, a-4, a-5, dell'art. 6,1° comma. L.R. n. 54/84, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

#### Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva, dal Sindaco del Comune territorialmente competente. In sede di assegnazione viene verificata la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 24 e seguenti della L.R. n. 54/84

#### Art. 8 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 20.12.1984 n. 54 e s.m.e.i.